

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**  
**tra i**  
**Comuni di Ferentino, Fumone e Morolo**  
**ENTE CAPOFILA COMUNE DI FERENTINO**

**Il presente appalto è espletato per conto del**



**COMUNE DI FERENTINO**

GARA TELEMATICA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO  
DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - E PER I  
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - (SIPROIMI)

CIG 8503923B40

*Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa a “costo fisso”*

**“BANDO E DISCIPLINARE”**

## 1. PREMESSA

Il presente riunisce *bando di gara* e relativo *disciplinare* allo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera normativa di gara. La documentazione di gara comprende, altresì, il progetto di accoglienza per cui vi è finanziamento.

### 1.1 Normativa

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e smi, il *Codice dei contratti pubblici* e dalla normativa del settore di riferimento.

### 1.2. Stazione appaltante

Il soggetto responsabile della presente procedura di gara, che opera in nome e per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice, è la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ferentino, Fumone e Morolo, che opera attraverso l'Ufficio comune costituito presso il Comune di Ferentino.

Codice NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia): ITE45

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all'appalto.

Ufficio responsabile del procedimento: Settore 2 – "Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona" del Comune di Ferentino

Responsabile del procedimento di gara - RUP: Dott. Domenico Spilabotte, Responsabile del Settore n. 2 "Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona".

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice) e/o tramite la piattaforma telematica istituita per l'espletamento delle procedure di gara: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_acquisticuferentino](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuferentino).

### 1.3. Amministrazione aggiudicatrice

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ferentino, con sede in Piazza Giacomo Matteotti, n. 17 - 03013 - Ferentino (Fr) - Tel. 0775.248254 - 247; Fax. 0775.248246; sito internet: [www.comune.ferentino.fr.it](http://www.comune.ferentino.fr.it); e.mail: [serviziapersona@comune.ferentino.fr.it](mailto:serviziapersona@comune.ferentino.fr.it).

### 1.4. Luogo di esecuzione

La prestazione dovrà essere resa dall'operatore economico aggiudicatario all'Amministrazione aggiudicatrice.

In particolare, dovrà essere resa nei territori indicati nel Progetto di accoglienza.

### 1.5. Procedura di gara e Criterio di aggiudicazione

La gara si terrà nella forma della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio di cui all'art. 95 del citato decreto, ovvero a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità a prezzo fisso, con la specificazione di cui al comma 7 "L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi", sulla base dei criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.

### **1.6. Determinazione a contrattare**

Il Dirigente del Settore 2 del Comune di Ferentino, Dott. Domenico Spilabotte, ha dato avvio alla procedura di affidamento del servizio di gestione e funzionamento del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale - e per i minori stranieri non accompagnati - (Siproimi) con determina a contrarre n. 583 del 9.10.20.

### **1.7. Codice identificativo della gara**

CIG: 8503923B40

### **1.8. Pubblicità**

Il presente è stato:

- pubblicato in piattaforma telematica e sul sito della stazione appaltante [www.comune.ferentino.fr.it](http://www.comune.ferentino.fr.it) (art. 73 del Codice);
- pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici (articolo 73 del Codice);
- inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea (articolo 72 del Codice);
- pubblicato sui quotidiani (due nazionali e due locali);
- pubblicato sui siti del Ministero Infrastrutture e Trasporti e Osservatorio.

### **1.9. Lotti**

L'appalto non è suddiviso in lotti (art. 51 del Codice) poiché trattasi di un insieme di attività che complessivamente sono preordinate alla uniforme gestione del servizio. L'acquisizione del servizio oggetto di affidamento non può essere scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare.

### **1.10. Varianti**

Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti.

### **1.11. Prestazioni oggetto dell'appalto – Quadro di riferimento – Normativa applicabile**

Il Comune di Ferentino si occupa strutturalmente delle problematiche relative all'accoglienza e all'inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati, e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria, proponendosi come Ente Locale Titolare del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), a seguito delle disposizioni di cui alla Legge 30.07.2002 n. 189, ed è titolare delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento progettazione, valutazione, controllo e rendicontazione.

Per il triennio 2014/2016 (DM 30 luglio 2013), i posti del progetto SPRAR autorizzati e attivi per il Comune di Ferentino sono 58 (39 ordinari e 19 aggiuntivi ulteriori).

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 31.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, il nostro ente ha approvato la proposta di prosecuzione del progetto strutturato per l'accoglienza di n. 58 unità di posti ordinari, per l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o umanitaria nel triennio 2017-2019, con la partecipazione del Comune di Ferentino medesimo, in qualità di ente capofila, e in partnership con Comuni di Arnara, Veroli, Castro dei Volsci, Strangolagalli e Ceccano e la Caritas Diocesana di Frosinone – Veroli – Ferentino.

Nel Piano degli obiettivi, la gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e rifugiati è individuata quale obiettivo prioritario per l'amministrazione comunale.

Giusta comunicazione del 29.11.2019, del Direttore del Servizio Centrale del SIPROIMI, con cui, oltre a trasmettere la tabella riepilogativa dei progetti territoriali SIPROIMI, per la

categoria "ordinari", è stata inviata la nota del Ministero dell'Interno finalizzata all'attuazione di quanto disposto dal nuovo decreto ministeriale, articolo 8 comma 4, per la presentazione della domanda di prosecuzione dei progetti in scadenza al 31.12.2019, con specifico riferimento ai comuni che hanno presentato entro il 30.06.2019 la manifestazione di volontà alla prosecuzione delle progettualità oltre il 31.12.2019.

Il Comune di Ferentino, entro il 30.06.2019, ha trasmesso al Ministero dell'Interno Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, apposita nota con cui è stata comunicata l'intenzione di proseguire gli interventi di "accoglienza integrata" nell'ambito del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati, precedentemente attivati e finanziati, per n. 58 posti complessivi, categoria ordinari.

In data 4 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 18 novembre 2019, "Accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti di cui all'art. 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)".

Il Fondo costituisce il finanziamento per la realizzazione di progetti di accoglienza da parte degli enti locali in seno al Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi).

Al Fondo possono accedere comuni, unioni di comuni, province - anche in forma di consorzio - in partenariato con le realtà del privato sociale.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, l'amministrazione comunale, nel ribadire che la prosecuzione nell'attuazione del progetto in esame, risponde alle linee programmatiche dell'ente in tema di politiche sociali e migratorie, tra l'altro ha:

- aderito alla proposta di prosecuzione per il I^ semestre 2020 con l'attuale gestore Coop. soc. Diaconia e, di seguito, per l'annualità 2020-2022, per la realizzazione di progetti di accoglienza da parte degli enti locali in seno al Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi), con la partecipazione del Comune di Ferentino in qualità di ente capofila e in partnership con i Comuni che manifesteranno il proprio interesse, garantendo i n. 58 posti ordinari in termini di posti letto nelle strutture del territorio, offrendo servizi di accoglienza, integrazione e tutela;
- approvato il piano finanziario, concernente il costo complessivo per i posti Siproimi attivi (n. 58 posti ordinari), che saranno dislocati presso le strutture messe a disposizione dai Comuni, per il I^ semestre 2020, dando conto, altresì, che le somme oggetto di trasferimento ministeriale, sarebbero state inserite nella programmazione del bilancio 2020 e successivi.

Con D.M. 13 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato d.m. 8 novembre 2019, i progetti SIPROIMI in scadenza al 31.12.2019, sono stati finanziati alla prosecuzione per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2020.

Con D.M. 18 giugno 2020, ai sensi dell'art. 86-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono stati finanziati, per il periodo dal 1.07.2020 al 31.12.2020, i progetti SIPROIMI in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020.

Con D.M. 10 agosto 2020, sono stati approvati i progetti scaduti il 31.12.2019, prorogati fino al 31.12.2020, autorizzati alla prosecuzione, dal 1.1.2021 al 31.12.2022, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il numero dei posti e per gli importi ivi indicati, che per il nostro ente ammontano ad € 875.015,55, quale somma annualmente assegnata.

Nessun onere finanziario sarà a carico dell'Amministrazione comunale per i n. 58 posti ordinari, in quanto il Comune di Ferentino ha provveduto all'inserimento delle somme oggetto di trasferimento ministeriale nella propria programmazione del bilancio 2020-2022, sul capitolo n. 1824.

Con disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, delle Linee guida allegate al DM 18 novembre 2019, si stabilisce che l'Ente locale che intenda avvalersi di uno o più enti attuatori, ai fini dell'erogazione dei servizi, comunica alla Direzione Centrale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica, ovvero, altro atto formale (determina dirigenziale, delibera di giunta), indicando la data entro la quale verrà assunto l'atto per l'avvio della procedura menzionata, che dovrà in ogni caso essere emanato entro 30 giorni in coerenza a quanto disposto dal citato DM.

Secondo un'ipotesi del modello di intervento e per l'approccio socio-educativo (gestione), che si intende perseguire, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee guida approvate col DM 10 agosto 2016, che viene di seguito riassunto:

- mediazione linguistico-culturale
  - accoglienza materiale
  - orientamento e accesso ai servizi del territorio
  - insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
  - formazione e riqualificazione professionale
  - orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
  - orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
  - orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
  - orientamento e accompagnamento legale
  - tutela psico-socio-sanitaria.
- ed inoltre:
- aggiornamento e gestione della banca dati
  - equipe multidisciplinare
  - strutture di accoglienza
  - tempi, proroghe e revoca dell'accoglienza
  - trasferimenti
  - relazioni, schede di monitoraggio e presentazione di rendiconti finanziari
  - modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati

Per quanto riguarda i luoghi di accoglienza – da individuarsi nell'ambito del territorio provinciale debbono essere individuati e fruibili **entro e non oltre il mese dicembre 2020**.

Per le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale o umanitaria si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale», di seguito denominato «Manuale SPRAR» e al «Manuale unico di rendicontazione SPRAR» (a cura dal Servizio centrale, disponibili sul sito web: <http://www.sprar.it>).

Ulteriori dettagli sono indicati nel progetto per come approvato dal Ministero di competenza.

Vocabolario comune per gli appalti - CPV: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio.

### **1.12. Durata**

Il contratto avrà durata di due annualità (1.01.2021 – 31.12.2022).

Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto.

**Opzione di proroga:** Il Comune si riserva l'applicazione dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/16 – vincolandovi l'aggiudicatario – ove l'iter dell'innovato affidamento comporti il differimento della stipula del nuovo contratto per cause non imputabili all'ordinaria diligenza dell'Ente medesimo.

### **1.13. Opzioni**

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.

### **1.14. L'importo dell'affidamento**

L'importo dell'affidamento, per l'intero periodo contrattuale (anni due) è di € 1.750.031,10 (IVA compresa).

E' previsto un cofinanziamento nella misura minima del 5% del costo complessivo del progetto. Il co-finanziamento obbligatorio dovrà essere apportato in via esclusiva dall'ente attuatore e potrà consistere nella valorizzazione di beni, servizi o personale (art. 28 capo IV del DM10.08.2016).

Non essendo l'attività oggetto di appalto caratterizzata da rischi di interferenza, non è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ex art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e, di conseguenza, i costi di sicurezza di cui all'art. 26, comma 5 del citato decreto sono pari ad euro 0,00.

### **1.15. Prezzo e pagamenti**

L'appalto è così finanziato con fondi ministeriali. L'affidamento, ai sensi dell'art. 95, comma 7, D.Lgs. 50/16, è a "costo fisso".

I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Il contratto e l'eventuale proroga tecnica sono soggetti a *tracciabilità dei flussi finanziari* come da art. 3 della legge 136/2010. Pertanto: tutti i pagamenti nell'ambito della *filiera delle imprese* (di cui all'art. 6 co. 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l'aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all'appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone autorizzate ad operare su tali conti.

## **2. CHI PUÒ PARTECIPARE ALLA GARA**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del

codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### **3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
- le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

#### **4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi AVC Pass).

#### **5. DOCUMENTAZIONE DI GARA**

Oltre al presente atto, la documentazione di gara è composta da:

- Disciplinare telematico;
- Modelli di partecipazione;
- Progetto di accoglienza per cui vi è finanziamento

La documentazione è disponibile sul sito internet [www.comune.ferentino.fr.it](http://www.comune.ferentino.fr.it) nonché sulla piattaforma telematica [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_acquisticucferentino](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucferentino).

#### **6. RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inserendo le domande, in lingua italiana, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'interno della sezione della piattaforma telematica "Chiarimenti" dedicata alla gara.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno pubblicate almeno n. 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nella sezione della piattaforma telematica "Chiarimenti" dedicata alla gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né trasmessi in modalità differente da quella suddetta.

#### **7. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le dichiarazioni sostitutive è preferibile siano formulate avvalendosi dei modelli allegati al presente bando e disciplinare.

A norma dell'articolo 85 del Codice la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni e, quindi, del MODELLO 1, accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE).

Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.

Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sono rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione digitale (firma digitale) del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).

Le stesse sono corredate dalla copia scannerizzata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia scannerizzata del documento di identità in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.



Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti, ma in tal caso dovrà allegarsi copia scannerizzata di copia conforme all'originale della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L'eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice o copia conforme.

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

Si applica l'art. 83 comma 9 del Codice e si terrà conto delle indicazioni della giurisprudenza relative ai casi di specie.

La Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che (eventualmente) le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente sarà escluso dalla gara, in quanto termine perentorio a carattere infraprocedimentale.

## **8. COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **9. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare ove voglia avvalersi dell'istituto e in conformità della disciplina vigente.

Gli eventuali subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, da autodichiarare nei tempi di legge, attenendosi a quanto previsto dall'art. 105, comma 7 D.Lgs. 50/16.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Nel rispetto della disciplina vigente, nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare parte del contratto a terzi, non vanno elencati i subappaltatori proposti.

L'impresa subaffidataria dovrà altresì rispettare, per la parte del servizio affidata, tutti gli obblighi posti a carico dell'impresa affidataria nel presente contratto, nel progetto di accoglienza per cui vi è finanziamento. Resta altresì inteso che l'impresa affidataria resta il solo responsabile e garante del rispetto degli obblighi assunti nei confronti dell'ente concedente con il presente affidamento.

Tutto ciò premesso:

- 1) l'impresa deve depositare il contratto presso l'ente concedente almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) l'impresa subaffidataria ha l'obbligo dell'applicazione dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.

L'impresa affidataria, nel rispetto delle norme vigenti, dovrà comprovare l'avvenuto pagamento all'Impresa subaffidataria del corrispettivo dovuto in base al contratto e la regolarità contributiva. L'Ente concedente potrà effettuare controlli in ogni momento sull'operato dell'Impresa subaffidataria, al fine di verificare che il servizio da essa erogato rispetti le caratteristiche quantitative e qualitative stabilite contrattualmente tra Ente concedente e impresa affidataria. A tal fine l'Impresa subaffidataria dovrà agevolare l'Ente concedente nelle operazioni di controllo. In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra specificati, i servizi esercitati in sub-affidamento per i quali si determinino tali inadempienze si considerano come non effettuati ai fini della corresponsione del corrispettivo, ferma restando la facoltà dell'ente concedente di applicare le dovute penali e provvedere alla risoluzione del contratto.

## **10. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

### **10.1 Profili dispositivi**

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.

La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario di ciascun e dovranno essere rimborsate (pro quota) alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso di indizione e di esito ammontano - presuntivamente - ad € 2.500,00 (IVA esclusa). La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

### **10.2 Protocolli di legalità**

Nel contratto di esecuzione dell'appalto sarà inserito il rispetto dei relativi protocolli di legalità quale causa di risoluzione contrattuale.

## 11.GARANZIE

### 11.1. Garanzia provvisoria

A norma dell'art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, in forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara, salvo riduzioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, ciascuna garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo il limite ex art. 49 del d.lgs. 231/2001), in assegni circolari, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;
- dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

La cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la Stazione Appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

Si precisa infine che la Stazione Appaltante procederà, all'escussione della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti esclusi dalla procedura attenendosi alle indicazioni del Supremo Consesso con statuizione del 6.04.20, Sez. V, n. 2240, a mente della quale *"L'escussione della cauzione provvisoria rappresenta una obiettiva garanzia per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresa la dimostrazione del possesso, originario e continuato, dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara. Per l'effetto, l'incameramento è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione in relazione ai singoli casi concreti"*.

### **11.2 Garanzia di esecuzione**

L'aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare garanzia per l'esecuzione nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

### **11.3 Riduzioni**

L'importo della garanzia, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o

GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

## 12.IMPOSTA SULLA GARA

Nulla è dovuto quale contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC ai sensi dell'art. 65 D.L. 34/20: *"Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedura di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020"*.

NON È QUINDI DOVUTO IL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC.

## 13.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

### **13.1. Requisiti di carattere generale**

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16.

### **13.2. Requisiti di idoneità professionale**

**1) Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A.** (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato estero aderente alla UE, con oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'appalto. Tali requisiti potranno essere comprovati attraverso copie dei certificati di iscrizione ai relativi registri e/o albi. Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice)

### **13.3. Capacità economica e finanziaria**

**1) Fatturato d'impresa**, riferito complessivamente al triennio 2017-2018-2019, non inferiore ad euro 2.000.000,00.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto): 3 x (anni di attività).

*Tale requisito potrà essere comprovato mediante: copia dei bilanci relativi al periodo considerato corredati della nota integrativa, oppure copia delle dichiarazioni IVA del periodo considerato;*

**2) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall'art. 86 del Codice e dall'Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente

sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità, in relazione agli impegni scaturenti dalla presente gara.

In ogni caso, la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria potrà essere fornita attraverso la documentazione elencata all'Allegato XVII del Codice.

#### **13.4. Capacità tecniche e professionali**

**1) Presentazione dell'elenco dei servizi analoghi** a quelli di cui al presente appalto prestati nell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Si precisa che l'operatore economico partecipante dovrà aver svolto, nel corso del triennio antecedente la pubblicazione del bando, almeno un servizio analogo per la durata di almeno un anno.

*Tale requisito potrà essere comprovato mediante certificati, rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni pubbliche, riportanti i servizi svolti nell'ultimo triennio;*

In ogni caso, la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali potrà essere fornita attraverso la documentazione elencata all'Allegato XVII del Codice.

#### **13.5. Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati e da obbligatoriamente da prestare, se nel caso, nell'appalto.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in sede partecipativa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente alla medesima gara e che partecipino alla medesima gara tanto l'ausiliaria, quanto l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria medesima.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione

comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

#### **14. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, MODALITÀ, SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI DI GARA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

**L'offerta deve pervenire PERENTORIAMENTE entro le ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2020**, esclusivamente tramite le modalità indicate all'interno del Disciplinare Telematico di gara (Allegato A-1).

#### **15. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

##### **15.1. Domanda di partecipazione**

La "*Documentazione amministrativa*" deve contenere i seguenti documenti:

Preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

##### **15.2. Attestazione dei requisiti**

La "*Documentazione amministrativa*" deve contenere, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali elencati al precedente paragrafo 13.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

A pena di esclusione, le attestazioni previste dall'art. 80, comma 3 del Codice devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Secondo il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, Paragrafo 3, il possesso dei requisiti può essere dichiarato dal legale rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti elencati al co. 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi, ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni false.

Nel caso di soggetti cessati nell'anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni previste dalla normativa vigente. Secondo la prassi dell'ANAC, il possesso dei requisiti potrebbe essere dichiarato dal legale rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti cessati nei limiti di "*quanto in sua conoscenza*".

### **15.3. Documentazione per l'avvalimento**

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell'art. 89 del Codice, la "*Documentazione amministrativa*" dovrà contenere, a pena di esclusione:

- dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica i requisiti speciali, economico-finanziari, tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
  - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.



Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

#### **15.4. Referenze bancarie**

La "*Documentazione amministrativa*" contiene le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall'art. 86 del Codice e dall'Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dalla presente gara.

#### **15.5. Altre dichiarazioni**

La "*Documentazione amministrativa*" contiene, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, dichiarazione sostitutiva oppure, per i concorrenti non stabiliti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- indica l'iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici;
- attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- dichiara di aver realizzato, nel triennio 2017-2018-2019, un fatturato medio d'impresa non inferiore ad euro 2.000.000,00 IVA esclusa;
- dichiara remunerativo il costo fisso indicato in atti e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - 1) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - 2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla prestazione dei servizi;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- si impegna, qualora ricorrano i presupposti dell'art. 32, comma 8 del Codice ad iniziare l'esecuzione del contratto, nelle more del perfezionamento dello stesso.

Inoltre, il concorrente indica:

- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC e il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;
- le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

**(oppure)**

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (*La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati*);

- infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

### **15.6. Garanzia provvisoria**

La "*Documentazione amministrativa*", a pena di esclusione contiene il documento attestante la cauzione provvisoria, completa della dichiarazione concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria in misura ridotta, la "*Documentazione amministrativa*", deve contenere una copia della certificazione che giustifica la riduzione, oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della suddetta certificazione.

Le certificazioni che consentono riduzioni delle garanzie sono elencate al precedente paragrafo 11.

### **15.7. AVCpass**

La "*Documentazione amministrativa*" contiene il codice PASSOE previsto dall'art. 2 co. 3.2 della deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 (allora AVCP).

### **15.8. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice)**

La "*Documentazione amministrativa*", deve contenere anche:

- atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**Raggruppamento temporaneo già costituito:** la "*Documentazione amministrativa*", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- 2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48, comma 4 del Codice).

**Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:** la "*Documentazione amministrativa*", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48, comma 4 del Codice).

**Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:** la "Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- 1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- 3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48, comma 4 del Codice).

**Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009):** la "Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia scannerizzata di copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 3) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (art. 48, comma 4 del Codice).

**Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009):** la "Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia scannerizzata di copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- 2) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata.

**Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:** la "Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia scannerizzata di copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- 2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia scannerizzata di copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA"**

A pena di esclusione, l'«*Offerta tecnico-organizzativa*» contiene la relazione tecnica, completa e dettagliata, dei servizi e dei prodotti offerti dal concorrente conformi ai requisiti minimi indicati nel progetto di accoglienza per cui vi è finanziamento.

La relazione tecnica, da redigere in lingua italiana, deve essere sviluppata ed articolata nei capitoli/paragrafi che seguono, corrispondenti a criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta di cui al successivo paragrafo 18.

L'offerta tecnica è sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA "ACCETTAZIONE COSTO FISSO"**

Dovrà contenere: una dichiarazione firmata per esteso ed in modo leggibile da chi ha facoltà di impegnare legalmente il soggetto proponente, contenente l'accettazione del costo fisso richiesto per l'esecuzione dell'appalto.

Detto documento dovrà altresì contenere l'indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsti dall'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16.

In caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) già costituito, detto documento è da presentarsi in un'unica copia sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo o di suo procuratore. Nel caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) da costituirsi, dovrà essere presentato in un'unica copia sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese che faranno parte del raggruppamento.

## **18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

### **18.1. Criterio di aggiudicazione**

Il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri di seguito indicati.

### **18.2 Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

L'offerta tecnica dovrà essere formato da un massimo di 30 (trenta) pagine in formato A4, con carattere Times New Roman di dimensione non inferiore a 12 pt.

Si prega di numerare le pagine.

E' consentito l'utilizzo del formato A3 solo ed esclusivamente per riportare eventuali schemi e disegni.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente.

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione dispone di 10 punti; gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono quelli elencati di seguito:

	Criteria di valutazione	Punteggio massimo
<b>1</b>	<b>PROGETTO RELATIVO ALLA MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>Punti max 35, di cui:</b>
1.1	Sarà valutato il progetto relativamente all'organizzazione generale del servizio oggetto di affidamento	fino a 15 punti
1.2	Indicazione e descrizione delle attività da espletare al fine di dare attuazione al progetto	fino a 10 punti
1.3	Analisi del contesto e dell'utenza destinataria del servizio con descrizione dell'accoglienza, della presa in carico e della integrazione dell'utenza	fino a 10 punti
<b>2</b>	<b>PERSONALE IMPIEGATO E FORMAZIONE</b>	<b>Punti max 35, di cui:</b>
2.1	Saranno valutati i curriculum degli operatori da impiegare nelle attività previste dal progetto con particolare attenzione all'adeguatezza della qualificazione in materia di accoglienza e di integrazione. (Detto cespite di valutazione non è da computare nel quantum massimo di pagine di cui al progetto tecnico).	fino a 15 punti
2.2	Presenza di un responsabile tecnico di comprovata capacità ed esperienza di almeno tre anni nel settore dello SPRAR	fino a 10 punti
2.3	Indicazione delle azioni di formazione e riqualificazione del personale	fino a 10 punti
<b>3</b>	<b>INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO</b>	<b>Punti max 15</b>
3.1	Efficacia delle soluzioni proposte per l'integrazione del sistema Sprar che favorisca la massima sinergia con la rete territoriale locale dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle realtà del terzo settore e ruolo svolto in favore del progetto	fino a 15 punti
<b>4</b>	<b>Azioni di miglioramento della qualità del servizio offerto</b>	<b>Punti max 15</b>
4.1	Offerte innovative ad integrazione progettuale, in attività e/o in materiale e attrezzature, con onere economico a carico del soggetto gestore	fino a 15 punti

La Commissione di gara, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, attribuirà i relativi punteggi anche sulla base della maggiore o minore aderenza della proposta agli elementi specifici contenuti nell'elaborato tecnico.

In relazione a quanto riportato nel periodo che precede, fermo quanto richiesto in dettaglio per ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati, l'elaborato dovrà pertanto conformarsi ai contenuti generali presenti nelle regole di gara lette complessivamente.

### **18.3 Accettazione costo fisso**

Dovrà essere prodotto un documento contenente l'accettazione del costo fisso di € 875.015,55, quale importo annualmente assegnato.

Dovrà contenere l'indicazione dei costi di cui all'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16.

Non saranno considerate idonee, e quindi inappropriate, e verranno pertanto escluse dalla prosecuzione della gara, le imprese ammesse alla verifica della documentazione amministrativa e della componente estrinseca dell'offerta tecnica che non avranno raggiunto complessivamente, con riferimento all'offerta tecnica, il punteggio minimo di 50 punti.

Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l'offerta tecnica), la Commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara, all'operatore economico che avrà conseguito il punteggio più alto.

Si potrà addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Ente appaltante si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non far luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

La presentazione dell'offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per l'Ente appaltante, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione definitiva.

## **19.OPERAZIONI DI GARA**

### **19.1 Apertura dei plichi e verifica dei documenti**

In seduta telematica e/o, ove le disposizioni volte al contenimento del Covid – 19 lo contano, presso la sala consiliare del Comune di Ferentino, sita al primo piano del palazzo Comunale in Piazza Matteotti n. 17, con inizio **alle ore 10:00 del giorno 14 dicembre 2020**.

Sono ammessi all'apertura delle offerte i soli legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di speciale delega conferita dai suddetti rappresentati legali, non più di uno per ogni concorrente.

Qualora le operazioni di gara lo consentano tutte le buste telematiche (amministrativa, tecnica ed economica) saranno aperte nella suddetta data.

I lavori si sviluppano in una o più sedute, da tenersi anche in giornate diverse. I concorrenti sono avvisati con congruo anticipo delle date e degli orari delle sedute pubbliche.

In primo luogo, si provvederà al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa.

In secondo luogo, la Commissione aprirà le buste delle offerte tecniche e verificherà la presenza di tutti i documenti richiesti.

In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame delle offerte tecniche attribuendo i punteggi relativi.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all'apertura delle offerte economiche e alla conseguente redazione della graduatoria.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione nei confronti del partecipante che ha ottenuto il punteggio maggiore nell'offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Terminate le operazioni suddette, la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Qualora ritenuto opportuno, si darà avvio al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta prima graduata.

In tal caso, il RUP provvederà a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti. Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La verifica si svolgerà come segue:

- richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni;
- nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di 15 giorni per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La stazione appaltante riesaminerà l'offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti, escluderà il concorrente.

Al termine, si redigerà la graduatoria definitiva e verrà formulata la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che risulterà quale primo classificato.

Antecedentemente alla redazione della determina di aggiudicazione, sarà espletata la verifica circa i prescritti approfondimenti rispetto agli oneri di cui all'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/10.

## **20.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione in sede di gara, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 33 del Codice, è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente.

Secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 7 del Codice l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, secondo le modalità indicate nell'art. 86 dello stesso Codice.

## **21.CONTROVERSIE**

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Frosinone.

## **22.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'operatore economico dovrà attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

## **23.PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a:

- tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti l'affidamento in oggetto;
- concernenti le forniture stesse nonché alle clausole contenute nel presente Capitolato d'oneri se vantaggiose per il committente;
- al progetto di accoglienza per cui vi è finanziamento, per come approvato dal Ministero competente;
- quanto offerto in sede di gara.

Ove non attenda a tali obblighi e a quelli imposti per Legge o regolamento, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo di affidamento.

Si evidenzia che il massimo della penale verrà applicato nei casi di violazione ritenuti più gravi su valutazione della stazione appaltante.

Le penalità di cui al presente articolo saranno trattenute sui pagamenti delle fatture successive, previa contestazione scritta da parte del Responsabile comunale inviata tramite PEC.

Decorsi 10 (dieci) giorni dalla consegna della contestazione, senza che l'aggiudicatario abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Comune, le penalità si intendono accettate.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Comune, oltre l'applicazione della sanzione, avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/16, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrata.

Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente atto e dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) la mancata e reiterata effettuazione dei servizi previsti dal presente atto e dal progetto di accoglienza;
- b) la mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto tecnico presentato e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- c) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
- d) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario;
- e) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- f) gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
- g) interruzione del servizio;
- h) mancato rispetto delle previsioni di cui al presente atto relative alla "cessione del contratto", alla "cessione dei crediti" , all'avvalimento e subappalto;
- i) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- j) insolvenza o fallimento del soggetto collaboratore;
- k) accertamento della responsabilità per dolo o colpa del soggetto collaboratore per danni e/o furti anche di terzi;

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dal Comune, notificate tramite PEC, per ripetute irregolarità, tali da compromettere il normale svolgimento del servizio SPRAR il Comune può sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del codice civile.

Nei casi di risoluzione, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Comune di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in



più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.

## 24. MODELLI ALLEGATI

Le dichiarazioni sostitutive è preferibile siano formulate avvalendosi dei modelli allegati. In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

### **Allegati:**

- **A-1: Disciplinare telematico**
- **Modelli di partecipazione;**
- **Progetto di accoglienza**

Il Dirigente del Settore 2  
Responsabile del Procedimento del Comune di Ferentino  
*Dott. Domenico Spilabotte*

Per quanto di propria competenza:  
Il Responsabile del Procedimento della CUC  
Dott. Franco Loi